

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 272)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DE ZAN, BALDINI, BERTHET, BARTOLOMEI, MARCORÀ, SCELBA, GATTO** Eugenio, **PELLA, MAZZOLI, BURTULO, SEGNANA, DALVIT, ALESSANDRINI, BETTIOL, NOE', CASSIANI, FALCUCCI** Franca, **PICCOLO, ACCILI, FADA, SAMMARTINO, TRABUCCHI, LOMBARDI, ARCUDI, DE MARZI, TIBERI, LOMBARI, CARRARO, RUSSO, ANGELINI, COPPO, PALA, TESAURO, COLLEONI, CENGARLE, BARGELLINI, ZUGNO, LIMONI, BELOTTI, ORLANDO, SMURRA, MURMURA, SPIGAROLI, MONTINI, RIPAMONTI, GIRAUDO, MAZZAROLLI, LO GIUDICE, BRUSASCA, DEL NERO, BISANTIS, VENTURI, DAL FALCO, POZZAR, ZONCA, COPPOLA, DAL CANTON** Maria Pia, **CASSANO, BISORI, VERZOTTO, LA ROSA, TOGNI e LA PENNA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 1968

Nuove disposizioni sulla pubblicità dei film vietati ai minori

ONOREVOLI SENATORI.

1. — Il 12 dicembre 1960, venne promulgata la legge n. 1591 recante « Disposizioni concernenti l'affissione e l'esposizione al pubblico di manifesti, immagini, oggetti contrari al pudore o alla decenza ». In quell'occasione si disse che « il moltiplicarsi degli episodi di criminalità giovanile ed anche il più tenue fenomeno della ostentata spavalderia ribelle di tanti adolescenti » portavano « educatori, studiosi, politici d'ogni parte a segnalare come una, e non l'ultima, delle complesse cause di tale infezione sociale la suggestione esercitata sui fanciulli ed adolescenti dalle visioni di fatti e figure atte a provocare precoci ed abnormi eccitazioni degli istinti... ».

La legge n. 1591 intese pertanto regolare la materia delle affissioni dei manifesti e della esposizione al pubblico di stampati ed oggetti figurati, anche in relazione all'autorevole suggerimento della Corte costituzionale che postulava una disciplina del complesso problema. Accogliendo la necessità di salvaguardare dall'aggressione proveniente dall'esterno gli elementi sociali meno provveduti di difese intrinseche, anche in relazione all'articolo 529 del Codice penale, la legge dispose (all'articolo 1) che « chiunque fabbrica, introduce, affigge od espone in luogo pubblico od aperto al pubblico disegni, immagini, fotografie od oggetti figurati i quali offendono il pudore o la pubblica decenza, considerati secondo la partico-

lare sensibilità dei minori degli anni 18 e le esigenze della loro tutela morale, è rispettivamente punito a norma degli articoli 528 e 725 del Codice penale. Si applica la pena di cui all'articolo 725 del Codice penale anche quando disegni, immagini, fotografie od oggetti figurati rappresentano scene di violenza atte ad offendere il senso morale o l'ordine familiare ». L'articolo 2 autorizzò gli ufficiali di polizia giudiziaria (quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria) ad « eseguire il sequestro di detti disegni, immagini, fotografie od oggetti figurati, procedendo immediatamente, e non oltre le 24 ore, alla denuncia al Procuratore della Repubblica ».

2. — Era presumibile che, per limitare la nostra attenzione al settore della pubblicità cinematografica, la legge avrebbe posto un freno al dilagare di manifesti e di slogan che chiaramente tradiscono l'intento speculativo fondandosi sul richiamo più rozzo degli istinti e toccando indiscriminatamente e « necessariamente » tutti coloro (perciò anche i fanciulli e gli adolescenti) che camminano per le vie, senza che alla attenzione sia offerta possibilità di scelta.

Ora, chiunque ha avuto modo, nei sette anni trascorsi, di osservare da vicino ogni forma (proiettata, affissa e stampata) di pubblicità cinematografica, ha avvertito che solo in rarissimi casi la legge è riuscita a fronteggiare con tempestività ed efficacia le insidie della speculazione. Di fatto l'invasione di film triviali (in specie quelli denominati « sexy »), che ha caratterizzato la produzione di questi ultimi anni, è stata accompagnata (diremmo inevitabilmente) da un sensibile deterioramento morale di ogni mezzo di pubblicità, cui non sono stati opposti validi freni.

3. — Ci sembra pertanto necessario che la legge venga integrata (per quanto attiene alla pubblicità dei film vietati ai minori) da una regolamentazione più rigorosa e definitiva, a carattere pregiudiziale, che non si limiti ad invocare interventi *a posteriori* (troppo spesso tardivi o insufficienti) della polizia giudiziaria e dell'autorità giudiziaria.

Siamo consapevoli che — per provvedimenti aprioristicamente limitativi — il criterio di discriminazione fondato sul concetto di violazione del buon costume non è nè proponibile nè applicabile, giacchè è legato ad elementi soggettivi, cui la legge non può concretamente riferirsi. Per questo, nell'intento di individuare un criterio oggettivo, abbiamo ritenuto di prendere in considerazione tre aspetti tra loro collegati:

a) che lo spirito della legge n. 1591 era inteso a difendere tutti coloro (e perciò in specie fanciulli ed adolescenti) posti « necessariamente », senza capacità di libera scelta, di fronte ai manifesti e alle cose esposte al pubblico;

b) che pertanto, secondo l'intento della citata legge, la valutazione dell'idoneità a nuocere del manifesto o dell'oggetto esposto va compiuta non già con riferimento al sentimento comune, bensì con riferimento al sentimento proprio dei fanciulli adolescenti;

c) che il divieto per i minori di età, cui sono soggetti alcuni film a norma delle vigenti disposizioni, obbedisce a questa preoccupazione di natura eminentemente cautelativa, indipendentemente da un giudizio di merito.

A noi sembra che una corretta interpretazione di quel divieto debba e possa estendersi anche ad ogni forma di pubblicità attuata per mezzo di immagini e frasi comuni proiettate, affisse e stampate, indipendentemente da un giudizio in merito.

Associamo le frasi alle immagini, poichè riteniamo che di fatto esse abbiano una potenzialità pubblicitaria pressochè pari a quella delle immagini e come queste si prestino a grossolane tentazioni speculative.

Per quanto riguarda i cosiddetti « provini » (cioè le proiezioni, a fini di lancio pubblicitario, di brani di film previsti in prossima visione), la legge 21 aprile 1962, n. 161, contempla particolari limitazioni per i film vietati ai minori, ma, per carenza di interventi e in assenza di norme generali, tali limitazioni appaiono (come ciascuno può facilmente rilevare) del tutto formali e perciò sono raramente rispettate. Per questo ab-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

biamo ritenuto di estendere queste nuove disposizioni sulla pubblicità dei film vietati ai minori alle immagini e frasi comunque proiettate oltre che a quelle affisse o stampate.

4. — Il rilievo evidente che, dei film soggetti a divieto, solo una parte (non meno tuttavia del 90 per cento, secondo le medie degli anni scorsi) presenta caratteri di speculazione morbosa e di deliberata aggressione morale, non sminuisce la gravità del fenomeno da noi denunciato, la quale può essere superata solo da una regolamentazione generale senza pregiudiziali eccezioni. Lo intento nostro (che non si distacca dallo spirito delle leggi vigenti in materia) non mira in alcun modo ad interferire nella libertà di espressione tutelata dalla Costituzione, ma è volto a difendere i fanciulli e gli adolescenti dagli abusi quotidiani che, a fini

bassamente commerciali, vengono compiuti in nome di una libertà volutamente male intesa.

Siamo certi che i film di autentico impegno artistico sottoposti a divieto cautelativo per i minori — anche se soggetti a limitazioni pubblicitarie per le motivazioni generali anzidette — sapranno imporsi e distinguersi nettamente dalla farragine dei film speculativi.

Noi abbiamo fiducia che gli onorevoli colleghi condideranno il nostro intento e consentiranno con il nostro disegno di legge destinato, con particolarissimo riguardo alla sensibilità dell'età evolutiva, non solo a reprimere ma (in applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 21 della Carta costituzionale) anche a « prevenire » le violazioni delle norme stabilite a difesa e a tutela del buon costume.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Per i film dichiarati vietati ai minori a norma delle disposizioni in vigore la pubblicità attuata per mezzo di proiezioni, affissioni e della stampa è permessa limitatamente alla menzione del titolo e di quanti vi hanno collaborato.

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui sopra è punito, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino a 6 mesi e con la multa sino a lire 500 mila.